



COMUNE DI CANTALUPA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI
- ART. 3 - PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
- ART. 4 - CONSIGLIERI COMUNALI: DIMISSIONI - DECADENZA DALLA CARICA E
SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI
- ART. 5 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
- ART. 6 - SESSIONI
- ART. 7 - ADUNANZE APERTE
- ART. 8 - CONVOCAZIONE
- ART. 9 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 10 - REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE
- ART. 11 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA
- ART. 12 - ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE A
DISTANZA
- ART. 13 - ORDINE DEL GIORNO
- ART. 14 - DEPOSITO ATTI PER LA CONSULTAZIONE
- ART. 15 - PRIMA ADUNANZA
- ART. 16 - VALIDITA' DELLE SEDUTE
- ART. 17 - PRESIDENZA
- ART. 18 - COMPITI E DOVERI DEL PRESIDENTE
- ART. 19 - DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI
- ART. 20 - INIZIO DEI LAVORI
- ART. 21 - TUMULTI IN AULA
- ART. 22 - MODALITA' DEGLI INTERVENTI.
- ART. 23 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
- ART. 24 - PRESENZA DEL PUBBLICO
- ART. 25 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA
- ART. 26 - SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI
- ART. 27 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
- ART. 28 - VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA
- ART. 29 - REVOCA E MODIFICA DEI VERBALI
- ART. 30 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
- ART. 31 - RETTIFICA DEI VERBALI
- ART. 32 - FATTO PERSONALE
- ART. 33 - RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO
- ART. 34 - CONSULTAZIONI
- ART. 35 - PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
- ART. 36 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
- ART. 37 - DICHIARAZIONE DI VOTO
- ART. 38 - GLI EMENDAMENTI
- ART. 39 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI
- ART. 40 - ORDINE DELLA VOTAZIONE
- ART. 41 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI
- ART. 42 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO
- ART. 43 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
- ART. 44 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO
- ART. 45 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART. 46 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO
ART. 47 - REVOCA, MODIFICA, NULLITA'
ART. 48 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA
ART. 49 - CHIUSURA DELLA SEDUTA - MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE
DEL GIORNO
ART. 50 - INTERROGAZIONI
ART. 51 - MOZIONI
ART. 52 - INTERPELLANZE
ART. 53 - DECADENZA DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE
ART. 54 - GRUPPI CONSILIARI
ART. 55 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
ART. 56 - COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 57 - MOZIONE DI SFIDUCIA
ART. 58 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 59 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 60 - DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE

ALL. A - Accordo per la convocazione del Consiglio Comunale

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento deve essere inviata al Sindaco ed ai Consiglieri neo eletti, in occasione della notifica della elezione.

ART. 2 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Comunale in Via Chiesa n. 43
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno.
3. Il Sindaco - quale Presidente del Consiglio - quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali ovvero gravi motivi di ordine pubblico o forza maggiore, può convocare il Consiglio Comunale, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere apposte la Bandiera Nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della Legge 5 febbraio 1998, n. 22.

ART. 3 - PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali dispongono delle seguenti prerogative:
 - a) interrogare il Sindaco o gli Assessori su fatti attinenti le questioni di interesse locale. L'interrogato ha l'obbligo di rispondere entro la prima seduta utile successiva alla presentazione dell'interrogazione. Modi e forme sono disciplinati dal presente Regolamento;
 - b) sottoporre al Consiglio argomenti di competenza del medesimo nonché raccomandazioni concernenti atti di competenza del Sindaco, della Giunta, dei funzionari comunali;
 - c) ottenere gratuitamente copia degli atti del Comune finalizzati a questioni inerenti il proprio mandato. L'eventuale diniego deve essere motivato, ai sensi di Legge;
 - d) è concessa, per l'esercizio del mandato elettivo, la facoltà di usufruire di permessi retribuiti, aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
 - e) è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consigliere per non più di un'adunanza al giorno;
 - f) ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti;
 - g) i consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale;
 - h) ottenere l'indennità di presenza per le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni previste dallo Statuto o da specifici Regolamenti ed atti del Comune nelle misure previste dalla Legge;
2. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
3. L'incarico di Consigliere cessa con la scadenza naturale del mandato o con scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla Legge, per dimissioni ovvero per decadenza.

ART. 4 - CONSIGLIERI COMUNALI: DIMISSIONI - DECADENZA DALLA CARICA E SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con lettera sottoscritta da indirizzarsi al Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo comunale.
3. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
4. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. L'assenza dei consiglieri deve essere giustificata dal Capo gruppo consiliare del quale fa parte il consigliere assente. Il Sindaco giustifica i consiglieri che non partecipano ad alcun gruppo consiliare. Qualora non intervengano per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 del L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere, anche per il tramite del suo Capogruppo, ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento.
6. Scaduto quest'ultimo termine, il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei nuovi eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità.

ART. 5 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere morale di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché, a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare.
3. La Delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

ART. 6 - SESSIONI

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in: sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti - di prima, di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **SESSIONI ORDINARIE.** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, Bilancio Preventivo, Rendiconto di Gestione.
3. **SESSIONI STRAORDINARIE.** Sono straordinarie le riunioni per motivi diversi da quelli sopra elencati.
4. **CONVOCAZIONI URGENTI.** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione

straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

5. **SEDUTE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.** Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare, se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la Legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del Bilancio Preventivo, e il Rendiconto della Gestione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
6. **SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE.** Di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.
7. Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze di cui ai successivi art. 47, 48 e 49 se presentate possono essere inserite nell'ordine del giorno delle sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 7 - ADUNANZE APERTE

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Presidente, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato un solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei semplici cittadini residenti che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 8 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni demandategli dallo Statuto e dalla Legge.
2. Fatta salva la procedura fissata dalla Legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci a norma di Legge, di Statuto e del presente Regolamento
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'Organo cui si deve l'iniziativa;
 - il luogo ove si svolgerà l'adunanza;

- se l'adunanza si svolgerà in via telematica o in presenza;
 - il giorno, l'ora dell'adunanza e l'indicazione della sessione;
 - l'eventuale giorno e ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
4. Stabilendo nell'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
 5. Nel computo dei termini a giorni o ad ora, si escludono il giorno e l'ora iniziali. Nel giorno di scadenza si computa anche il festivo.
 6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 7. Il Consiglio è convocato dal Sindaco mediante consegna di avviso contenente l'ordine del giorno. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica istituzionale, sugli indirizzi mail assegnati dall'Amministrazione e possibilmente accompagnata da un breve messaggio telefonico ("sms" o simili), contenente gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefono dove ricevere la convocazione e a tal fine, i consiglieri sottoscrivono l'Accordo il cui schema è allegato al presente.
 8. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri. A tal fine, tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di Legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica consiliare.
 9. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie. Per le adunanze straordinarie il recapito deve avvenire almeno tre giorni prima. Nei casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso da notificarsi almeno ventiquattro ore prima. I giorni di anticipo sono da intendersi materiali e consecutivi.
 10. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
 11. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, a cura del Sindaco entro i termini di cui sopra è pubblicato all'Albo Pretorio, negli altri luoghi consueti agli organi di informazione corrispondenti nel Comune.
 12. Nel caso che, effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
 13. La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio alla prima seduta successiva dei provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno per poterli più approfonditamente studiare.
 14. Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta, per trattare solo questi argomenti aggiuntivi, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

ART. 9 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima aperta con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere

venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

3. Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che venne volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".
4. La convocazione del Consiglio per la seduta di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
5. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora della seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, venne dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
7. In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali sia richiesta la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.
8. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, sentiti i capi gruppo consiliari, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione andata deserta.
10. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha carattere e richiede la presenza prevista per la prima convocazione.
11. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità al presente Regolamento.

ART. 10 - REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE

1. Sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni del Consiglio comunale che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - *modalità mista*: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione presso il Palazzo Municipale o altra sala ai sensi del precedente articolo 2;
 - *modalità digitale*: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
3. Le sedute in videoconferenza, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune, nell'ora in cui il Segretario comunale accerta l'avvenuta composizione del collegio deliberante.
4. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.
5. Le adunanze che si svolgono in videoconferenza, utilizzano tecnologie telematiche che permettono il rispetto delle seguenti condizioni:
 - la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni e il rispetto delle norme in materia di riservatezza;
 - la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - ove necessario, la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio comunale.
6. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
 7. La seduta consiliare non può esser oggetto di registrazione sia audio sia video da parte di nessun soggetto ad esclusione dell'amministrazione comunale.
 8. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale è garantita mediante un collegamento dedicato in streaming, previa richiesta dei cittadini del link di collegamento, e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, con successiva pubblicazione del video della seduta realizzata in videoconferenza sul sito internet istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 9. La partecipazione alla seduta in videoconferenza costituisce espressa autorizzazione all'utilizzo delle immagini e dell'audio delle sedute medesime a fini di registrazione, trasmissione in streaming e/o pubblicazione delle stesse ovvero trasmissione ad altre autorità per le finalità di legge.

ART. 11 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE A DISTANZA

1. I consigli comunali si svolgono di norma in presenza.
2. Nei casi in cui si proceda in videoconferenza, nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale sono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, fermo restando che le specifiche di collegamento potranno variare sino all'avvio nonché durante la seduta al fine di ovviare ad eventuali problemi tecnici. All'interno del medesimo avviso di convocazione è possibile prevedere una ulteriore convocazione della seduta in presenza nella medesima giornata in caso di discussione di argomenti urgenti e di contestuale impossibilità di tenuta della seduta in videoconferenza causa motivi tecnici ostativi alla stessa presentatisi in corso di seduta in videoconferenza ovvero che rendano impossibile l'inizio della seduta. Della sussistenza delle problematiche tecniche in questione deve esser data menzione all'interno del verbale di deliberazione.
3. Qualora a fronte di un consiglio comunale convocato in presenza, uno o più consiglieri, per motivate esigenze comunicate al presidente del consiglio, non possano partecipare alla riunione, gli stessi possono richiedere di assistere alla seduta da remoto. Al fine di consentire l'allestimento della necessaria strumentazione tecnica e l'invio delle credenziali di cui al comma 2, la richiesta deve essere presentata almeno 24 ore prima dell'ora di inizio del consiglio comunale. Nel caso in cui sorgano, anche in corso di seduta, motivi tecnici ostativi alla partecipazione di uno o più consiglieri da remoto, la riunione inizierà/proseguirà in presenza, con l'intervento dei soli consiglieri presenti in aula, purché sia garantito il numero legale. Il presente comma si applica a partire dalla comunicazione inviata ai consiglieri di avvenuto allestimento delle strumentazioni necessarie a garantire i requisiti minimi di cui all'art. 10 comma 5 per lo svolgimento riunioni miste.
4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
5. Il Segretario Comunale accerta la presenza dei componenti del Consiglio Comunale mediante appello nominale all'inizio della seduta e prende atto del voto espresso dai medesimi, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 267/2000.
6. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, è dichiarata dal Presidente

iniziata e valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto e dalla legge.

7. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
8. Il componente presente in videoconferenza può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
9. Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, si procede ad accertare la presenza dei componenti del Consiglio Comunale ai sensi dei commi precedenti.
10. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. Le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza sono assunte dal Presidente del Consiglio comunale.
11. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.

ART. 12 - ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE A DISTANZA

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
- 1.bis. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dal Regolamenti di funzionamento del Consiglio comunale, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti presenti.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
4. Il verbale viene redatto dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio. Qualora non sia possibile effettuare la registrazione della seduta, il verbale riporta un riassunto degli interventi con l'indicazione dei soggetti intervenuti.

ART. 13 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria, nonché, nelle sedute urgenti e adunanze aperte del Consiglio ed è compilato dal Sindaco.
2. L'ordine del giorno deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente gli argomenti che verranno trattati.
3. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione.
4. Hanno precedenza:
 - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - le proposte delle autorità governative;
 - le proposte dell'autorità regionale;
 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;
 - le interrogazioni;
 - le mozioni;
 - le interpellanze;
 - le comunicazioni del Sindaco;
 - da ultimo saranno iscritti gli eventuali argomenti da discutere in seduta segreta.

5. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta od in seduta pubblica.
6. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio con l'assenso di questo.
7. Agli argomenti dell'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 8 comma 9.

ART. 14 - DEPOSITO ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e relativi allegati devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria nei seguenti termini: due giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie, quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, dodici ore prima in caso di urgenza.
2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non viene, almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per essere esaminata, salvo diverso avviso del Presidente.
3. La proposta di deliberazione deve riportare il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei Responsabili dei Servizi interessati, se ed in quanto previsto.
4. I Consiglieri hanno il diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.
5. Il consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possano riferire, fatta salva la facoltà di secretare gli atti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
6. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione sarà presa in esame dal Consiglio Comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatto constare al Segretario prima della apertura della seduta.

ART. 15 - PRIMA ADUNANZA

1. Per quanto concerne la presidenza dell'adunanza e la convocazione si applicano le disposizioni di cui all'art 40, comma 5° del T.U. 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Consiglio provvede nella prima adunanza alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica le cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta dallo stesso nominata e la proposta delle linee programmatiche per il quinquennio successivo.

ART. 16 VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata dall'avviso di convocazione.
2. Per la validità della seduta del Consiglio, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
4. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per deliberare validamente, il Presidente dispone di rinnovare l'appello quando tale numero risulti raggiunto, entro il termine di cui al precedente art. 9 - comma 9°.
5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

6. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante fino a quando non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di tal uno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta scioglimento della seduta
7. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale. Della diserzione sarà dato atto nel verbale.
8. Per la validità della seduta in seconda convocazione, è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
9. Qualora nell'avviso di prima convocazione non sia stata indicata la data della seconda convocazione, questa non potrà avvenire prima di 24 ore dalla seduta dichiarata deserta.
10. L'avviso per la seconda convocazione deve essere notificato agli interessati almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, quando, invece, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli componenti non intervenuti alla prima.
11. Non concorrono a determinare le validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione.

ART. 17 - PRESIDENZA

1. Il Sindaco presiede l'adunanza.
2. In caso di assenza la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, o in mancanza dal Consigliere anziano.
3. Il Consigliere anziano è colui il quale nelle elezioni amministrative ha ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

ART. 18 - COMPITI E DOVERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'Assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri

ART. 19 – DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri prendono posto con il Gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentiti i Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o dal termine degli altri interventi, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.

ART. 20 - INIZIO DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni suffatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire i Consiglieri. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei

Consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

ART. 21 - TUMULTI IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, oppure scioglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato secondo le norme del presente Regolamento.
3. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

ART. 22 - MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione - in cinque minuti per ogni intervento - propone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
4. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta, la libertà della seduta o la libertà delle discussioni, ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente nominando lo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola con facoltà di allontanarlo dall'aula.
5. Debbono essere evitate le discussioni fra i Consiglieri su argomenti non pertinenti la discussione. Ove esse avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

ART. 23 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Nessun Consigliere può parlare di norma per due volte sullo stesso argomento salvo che per fatto personale o per dichiarazione di voto, se questa si distingue dal gruppo di appartenenza.
2. A nessuno è consentito di interrompere chi parli, salvo che per richiamo al Regolamento da parte del Presidente.
3. L'intervento deve riguardare l'argomento in esame.
4. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di cinque minuti, la durata di un intervento orale non può superare i cinque minuti. Ogni consigliere può chiedere al Presidente che gli venga concesso ulteriore tempo: il Presidente decide in merito.
5. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza i limiti di cui innanzi possono essere superati su decisione del Presidente e comunicata all'assemblea prima dell'inizio della discussione. La richiesta può essere avanzata da uno o più Capigruppo consiliari.
6. Quando l'intervento eccede il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere: se questi

persiste, può togliergli la parola.

7. Nessun intervento può essere interrotto o, rinviato per la sua conclusione ad altra seduta quando sia contenuto nei limiti del presente Regolamento.

ART. 24 - PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Poiché, di massima le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Municipale, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari, tecnici incaricati o di esperti per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. All'illustrazione dei singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del presente regolamento, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti, dei funzionari e dei tecnici della materia in discussione. Introdotto l'argomento di discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco. È consentito ai consiglieri proporre direttamente domande all'esperto. Ogni richiesta di chiarimento può essere formulata all'esperto che deve dare risposta nei limiti dell'argomento in discussione.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di dissenso ed a mantenere un contegno assolutamente corretto. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo, anche audiovisivo - salvo preventiva autorizzazione del Presidente - che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
5. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta: facendociò, deve risultare dal processo verbale.
6. Il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia Municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta: i lavori potranno essere ripresi riammettendo la presenza del pubblico.
7. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
8. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
9. Quando, per qualsiasi motivo, la Presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la Legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, la Presidenza sarà assunta dal Vice Sindaco o dal Consigliere Anziano.
10. Il Presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.
11. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il presente articolo sarà esposto nella sala di adunanza per opportuna conoscenza.

ART. 25 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per Legge.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di

incompatibilità espressamente previste dalla Legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Presidente.

ART. 26 - SCRUTATORI - NOMINA – FUNZIONI

1. Dichiarata aperta la Seduta il Presidente designa 3 Consiglieri, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con compito di assisterlo nelle votazioni segrete, per appello nominale e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

ART. 27 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Accertata l'esistenza del numero legale, previo appello nominale eseguito dal Segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentati e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
3. Il Presidente, nel corso delle sedute ove non si verificano circostanze del precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
4. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri Comunali presenti, sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, per una durata da stabilirsi a sua discrezione, entro i dieci minuti, dopo di che disporrà di un nuovo appello dei presenti.
5. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti ancora da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.
6. Di quanto sopra ne viene dato atto a verbale, indicando il numero ed i nominativi dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.
7. Il Presidente, dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare, secondo l'ordine di prenotazione.
8. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del Presidente o di un Consigliere, sospesa per essere proseguita per ulteriore discussione o per la valutazione in una successiva seduta, a seguito di votazione palese e previo intervento di un oratore a favore e uno contro.

ART. 28 - VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale.
2. Nei verbali devono essere indicati: l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - le modalità osservate per la convocazione;
 - i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
 - il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi, se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i

- Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - il nome dei Consiglieri scrutatori.
3. Nei verbali deve, infine, far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma della votazione, non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
 4. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione purché breve ovvero, se l'intervento risultasse complesso, sarà cura ed obbligo del consigliere produrre un documento scritto da allegare al verbale.
 5. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
 6. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.
 7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 29 - REVOCA E MODIFICA DEI VERBALI

1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento della adozione del provvedimento.
2. Nel provvedimento del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già assunta.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportano, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

ART. 30 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. Il Presidente procede a dare lettura, direttamente ovvero delegando, del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letti i verbali depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione; se, invece, siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2), ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.
8. Qualora si ravvisi l'opportunità e venga richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti il verbale

oggetto della discussione del singolo punto iscritto all'ordine del giorno può essere letto e approvato nella stessa seduta di adozione dell'atto.

ART. 31 - RETTIFICA DEI VERBALI

1. Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare per iscritto - esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
2. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.
3. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 32 FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o dichiarazioni ed opinioni non espresse o contrarie a quelle espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione che, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

ART. 33 - RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle decisioni e votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore a favore ed un oratore contro per non più di cinque minuti.
3. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo consiliare.
4. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

ART. 34 - CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio, prima di adottare le proprie decisioni su determinati argomenti, può disporre la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale.
2. In tal caso, per definire le modalità, conferisce apposito mandato al Presidente della Commissione competente per materia, se esiste, di indire apposita riunione indicando le categorie ed i settori da ascoltare ed assegnando il termine entro il quale riferire al Consiglio, oppure può nominare apposita commissione.
3. Della discussione e delle conclusioni viene redatto apposito verbale.

ART. 35 - PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 36 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere sia più prenotato a parlare.
2. La chiusura della discussione può essere chiesta da almeno tre Consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore a favore e uno contro.

ART. 37 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Il rappresentante del gruppo consiliare, prima che si dia inizio alla votazione, anche se segreta, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le dichiarazioni di voto scritte devono essere consegnate al Segretario Comunale previa lettura prima delle operazioni di votazione, che, secondo il Regolamento, devono adottarsi senza discussione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento in ordine alla modalità e regolarità della votazione.

ART. 38 - GLI EMENDAMENTI

1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la segreteria entro il primo dei due giorni lavorativi precedenti l'adunanza, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Durante la seduta possono essere presentati emendamenti per i quali non sia previsto il rilascio dei prescritti pareri degli uffici, previa attestazione del Segretario comunale.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione ed in misura non superiore ad uno per ogni proposta di deliberazione. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al consiglio comunale, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo. Gli emendamenti possono essere ritirati fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

ART. 39 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di dare inizio alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.

ART. 40 - ORDINE DELLA VOTAZIONE

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulle questioni pregiudiziali, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione

- dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- b) la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento, si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, il Presidente o un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni Gruppo;
 - c) la proposta di emendamento si vota nell'ordine di cui appresso:
 - 1) emendamenti soppressivi
 - 2) emendamenti modificativi
 - 3) emendamenti aggiuntivi;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

ART. 41 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI

1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 42 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. L'Assemblea vota di regola per alzata di mano, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi immediatamente dopo la proclamazione del risultato la controprova intesa ad accertare il risultato stesso.
La controprova è disposta dal Presidente, o da un Consigliere che ne faccia richiesta, purché immediatamente dopo la loro affermazione.
3. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
4. I Consiglieri che si astengono o che esprimono manifestazioni di voto contrario, debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

ART. 43 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione può essere richiesta da almeno tre Consiglieri. La richiesta deve essere formulata al Presidente dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione e può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello e annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere il quale risponde ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori e del Segretario stesso.
4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei Consiglieri che non hanno risposto al primo appello.
5. Le votazioni hanno luogo sempre per appello nominale, sulla mozione di sfiducia costruttiva del Sindaco.

ART. 44 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione

delle qualità e dei comportamenti di persone.

2. Nelle votazioni si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre al numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza (su scheda predisposta con numerazione progressiva).
4. Quando la Legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica con voto segreto. Nel caso, invece, che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza del Consiglio, il/i nominativo/i del/i Consigliere/i designato/i.
6. In questo caso il Consiglio approva, con voto palese, la Costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espresso con le modalità sopra riportate. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti ed il Presidente comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri.

ART. 45 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi da prendere parte alle deliberazioni che possano interessarli direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, amministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o, comunque, soggetti a vigilanza.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio del Consigliere o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per Legge.
3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 46 PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata

ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

ART. 47 - REVOCA, MODIFICA, NULLITA'

1. Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.
3. Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo; può annullando l'atto non valido e, se necessario, sostituendolo con altro conforme alla Legge.

ART. 48 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la Legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la Legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

ART. 49 - CHIUSURA DELLA SEDUTA – MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

ART. 50 - INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti indicando se è richiesta una risposta scritta o una risposta orale. In mancanza di indicazioni, si intende che l'interrogante chiede risposta

orale.

4. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni per la stessa seduta.
5. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto al precedente comma, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dalricevimento, (art. 43 comma 5 D.Lgs. 26712000)
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno nella primaseduta del Consiglio, tenuto conto dell'art. 11 comma 2 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego e comunica il diniego alla prima seduta utile del Consiglio.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordinie tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

ART. 51 - MOZIONI

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri.
2. Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione.
3. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto.
4. Più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
5. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione ed in numero massimo di due per seduta consiliare.
6. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale.

ART. 52 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta o dei Dirigenti su determinatiproblemi.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto ed inserite all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione.
3. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio, segue la risposta del Sindaco, l'interpellante può replicare. Lo svolgimento e la replica non possono superare i cinque minuti.
4. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate. In tal caso il Sindaco potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dovere differire la risposta alla seduta successiva.
5. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.
6. E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare un interpellanza ed all'interpellante di presentare una mozione sullo stesso argomento.

ART. 53 - DECADENZA DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE.

1. Le interrogazioni e le interpellanze decadono qualora nessun presentatore sia presente alla seduta al momento in cui l'ordine del giorno ne preveda lo svolgimento, o in quella immediatamente

successiva, a meno che non siano fatte proprie da un altro Consigliere dello stesso Gruppo.

ART. 54 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo. Tale Gruppo deve essere costituito almeno da tre Consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative, i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capogruppo e vice Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo gruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni sono individuati capi Gruppo i Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza.
7. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due consiglieri vengano trovati nella predetta situazione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo deve essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione scritta al Sindaco.
8. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o riservatezza.
9. I capi gruppo consiliari ricevono dal funzionario incaricato dal Segretario comunale l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale contestualmente alla pubblicazione delle stesse all'Albo pretorio.

ART. 55 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI EDI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione la normativa vigente al momento.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla Legge, dall'Atto Costitutivo dell'Ente o da Convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte, rispettivamente, i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

ART. 56 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. La minoranza dovrà essere rappresentata in tutte le Commissioni Consiliari. A tal fine, salvo che la Legge disponga diversamente, ogni Consigliere può votare per il cinquanta per cento dei candidati da eleggere se in numero di due; per i due terzi, se in numero di tre o superiore, con arrotondamento per difetto o per eccesso delle frazioni rispettivamente inferiori o superiori al cinquanta per cento.
2. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, le Commissioni consiliari previste dallo Statuto. Qualora circostanze particolari lo richiedano può istituire delle Commissioni di studio.
3. Il funzionamento delle Commissioni consiliari viene definito dal Consiglio Comunale ai sensi del vigente Statuto Comunale.

ART. 57 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione disfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trentagioni dalla sua presentazione.
3. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
4. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 58 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle Autonomie Locali.
2. Se nel corso delle Adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
4. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa al Consiglio Comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, devono essere sottoposte al Presidente e messe a verbale. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminarle e formulare proposte. Tali proposte sono esaminate in Consiglio Comunale.

ART. 59 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'Aula Consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

ART. 60 - DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione e verrà inserito nella raccolta dei Regolamenti di questo Comune.

Accordo per la convocazione del Consiglio Comunale

Il giorno _____ ,

l'ente **Comune di Cantalupa**, con sede in Via Chiesa n. 43, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore,
Sig. _____

e

il/la **Consigliere comunale**, Signor/a _____, nato/a a _____, il _____, eletto/a componente dell'organo consigliare del comune di Cantalupa, in seguito alle elezioni amministrative del _____;

richiamati:

gli articoli 1 comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 3-bis della medesima legge 241/1990 secondo il quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

il Codice civile;

premesse che:

il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del TUEL, ha aggiornato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale rinnovando, tra l'altro, le norme sulle modalità di convocazione dell'assemblea;

il rinnovato articolo 8 del Regolamento, in particolare dispone che:

la convocazione del consiglio sia effettuata mediante posta elettronica certificata;

ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria istituzionale, accompagnata possibilmente da un breve messaggio "sms" (o simili, esempio "whatsapp", "telegram") sul telefono;

a tal fine, i consiglieri devono dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefono per il messaggio "sms" o simili, dove ricevere la convocazione, **sottoscrivendo questo Accordo**, il cui schema è allegato al regolamento stesso.

Tutto ciò richiamato e premesso, Comune e Consigliere, convengono e stipulano quanto segue:

1- Il Consigliere, a norma dell'art. 3-bis della legge 241/1990, condivide ed approva l'uso della telematica nei rapporti con il Comune, in particolare per ricevere comunicazioni in merito a:

convocazioni del consiglio comunale, ordinarie e straordinarie;

convocazioni delle commissioni consiliari, delle commissioni consultive, della conferenza dei capigruppo, ove costituite;

la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni di giunta ai capigruppo (art. 125 del TUEL); ogni altra comunicazione utile all'esercizio del mandato.

A tal fine, il Consigliere dichiara:

che l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere convocazioni e comunicazioni dal Comune è il seguente: (indicare uno o più indirizzi email) _____;

che il recapito per tutte le eventuali comunicazioni con messaggistica telefonica (via "sms", "telegram", "whatsapp" ecc.) è il seguente: (indicare uno o più recapiti)

Infine, si impegna a comunicare alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra.

2- Il Comune si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di "riservatezza" della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Dopo attenta lettura, Comune e Consigliere ritengono il presente conforme alla Loro volontà ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono.

(Il Consigliere) Signor/a _____

(Il Comune) Signor/a _____